

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE OTTOBRE 2012, N. , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN  
MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI,  
NONCHE' ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE  
TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012.**

**RELAZIONE**

**(ART. 1)**

L'articolo 1 del provvedimento, nella logica di una coerente e più compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, così come desumibile dalla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, intende rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo in cui si articola la Repubblica, adeguando, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali.

L'intervento legislativo vuole anzitutto colmare una evidente asimmetria ordinamentale, a carattere d'urgenza, che allo stato lascia priva di controllo l'area dei principali atti di programmazione delle spese delle regioni, così come invece è previsto per gli atti dello Stato (articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994). Viene, altresì, introdotta la possibilità di un pronunciamento della Corte dei conti sul rendiconto delle regioni in piena coerenza con il disposto dell'articolo 100, secondo comma, Cost. che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, attribuisce alla Corte dei conti il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato inteso come Repubblica (articolo 114 Cost.).

L'esigenza è quella di consentire una valutazione complessiva di tutti gli atti e le gestioni posti in essere dai diversi enti in cui si articola la Repubblica che abbiano riflessi finanziari, anche allo scopo di consentire alla Corte dei conti, massimo organo di rilevanza costituzionale garante degli equilibri di finanza pubblica, la valutazione del rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio.

Con l'estensione delle relazioni "semestrali" sulla legislazione di spesa regionale elaborate dalla Corte dei conti, si è voluto arricchire il patrimonio conoscitivo per le assemblee consiliari circa le questioni di copertura che, come noto, sono di elevato tasso di tecnicismo finanziario contabile e possono offrire al legislatore regionale utili elementi conoscitivi sulle possibili criticità derivanti dalla legislazione di spesa.

Di grande rilevanza, in un'ottica di "controllo ausiliare", è la valutazione, affidata alla Corte dei conti, sulla attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento; in tale modo si intende bilanciare, nel pieno rispetto dell'autonomia legislativa delle assemblee della sovranità regionale, la portata del pronunciamento della Corte dei conti, che senza avere alcun effetto impeditivo, intende offrire utili elementi di ponderazione sull'adozione delle fondamentali scelte di finanza regionale.

Apposite disposizioni (commi 7 e 8) sono poi dedicate al rafforzamento del controllo sulle gestioni delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'attivazione di monitoraggi delle spese e l'esercizio di poteri ispettivi che la Corte dei conti potrà svolgere avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza e dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. Per dare effettività alle predette disposizioni, si prevede, altresì, che in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno di cui sono chiamati a dotarsi gli enti predetti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori responsabili.

Quale norma di chiusura, al comma 9, si prevede che l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata

copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con la sospensione *medio tempore* dell'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

I commi da 10 a 15 introducono a carico dei gruppi consiliari delle Assemblee regionali l'obbligo di presentare un rendiconto annuale delle risorse trasferite dall'Assemblea al gruppo per il finanziamento delle funzioni politico istituzionali. Tale rendiconto deve essere strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti e, una volta compilato, deve essere trasmesso entro venti giorni alla competente Sezione regionale di controllo della stessa Corte dei conti. Qualora la Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite, invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.

La decadenza e l'obbligo di restituzione conseguono anche alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.

## **ART. 2**

La disposizione di cui all'articolo 2 intende rendere effettivo l'apporto delle regioni al contenimento dei costi della politica. Le vicende giudiziarie in corso e le cronache recenti hanno reso indifferibile e urgente per il Governo intervenire con misure incisive considerate le dimensioni e la vastità dei fenomeni di malcostume riscontrati tra i rappresentanti eletti nei consigli regionali. Tali fenomeni non hanno un carattere episodico o circoscritto ad un area del Paese e, per tale ragione e per la loro gravità, sono in grado di minare gli stessi principi costituzionali posti alla base dell'istituto democratico della rappresentanza politica regionale rischiando nel contempo di compromettere gli enormi sforzi messi in campo dal Governo che con misure, anche impopolari, ha richiesto ai cittadini italiani un apporto gravoso al risanamento della finanza pubblica. Ancorchè tali fenomeni siano o meno perseguibili per via giudiziaria, si rende pertanto assolutamente urgente intervenire nuovamente con disposizioni incisive, da realizzare nel breve periodo, in quanto le misure approvate sino ad oggi con legge dello Stato, sono state sostanzialmente eluse dai Consigli regionali che non hanno provveduto, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri richiesti dal legislatore statale con l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

La Corte costituzionale nella recente sentenza n. 198 del 2012 ha riconosciuto la legittimità costituzionale (cfr. punto 3.3 della sentenza) dell'intervento statale mediante misure poste dalla decretazione d'urgenza, richiamando il proprio consolidato orientamento in base al quale le regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e regioni (sentenze n. 33 del 2011, n.156, n. 52 e n.40 del 2010, n. 341 del 2009); ciò che non è avvenuto nel caso del ricorso promosso dalle Regioni con riferimento al citato articolo 14 del D.L. n.138 del 2011.

La Corte ha inoltre riconosciuto legittimi - in quanto diretti esplicitamente al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica - i parametri che prevedono un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti lasciando alle regioni l'esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali (lettere

a) e b) dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n.138 del 2011); così come il parametro di cui alla lettera c) della stessa norma che stabilisce un "tetto" all'ammontare degli emolumenti dei consiglieri che non possono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari, trattandosi di un limite complessivo che lascia alle regioni un margine di scelta. Allo stesso modo per ciò che concerne i parametri di cui alle lettere d) ed f) del predetto comma 1 dell'articolo 14, che prevedono che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo i quali pongono precetti di portata regionale per il contenimento della spesa.

Inoltre, la Corte ha stabilito che la citata disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, non viola gli articoli 117, 122 e 123 della Costituzione in quanto *"nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati"*.

Infine, anche con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n.138 del 2011, in tema di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente regione che opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la Corte ha ritenute infondate le censure di costituzionalità in quanto tale disposizione consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il "riesame" diretto ripristinare la regolarità amministrativa e contabile.

Al contempo, tale disposizione prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti *"assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni"*.

Premesso quindi che l'impianto normativo è pienamente conforme ai precetti costituzionali, il Governo ha ritenuto non soltanto di integrare i predetti parametri con l'aggiunta di altri diretti ancora più stringenti ai fini del conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, ma ha individuato nuovi e più incisivi strumenti di politica economica tali da non consentire agli enti regionali di sottrarsi agli obblighi di compartecipazione alle misure di rigore richiesti alle istituzioni statali, ai cittadini ed alle imprese se non al prezzo di doverne rendere conto in termini economici e politico-istituzionali ai cittadini da essi amministrati.

In particolare, a decorrere dall'anno 2013, si prevede che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra intervenire con modifiche dello Statuto regionale, deve ottemperare ai parametri individuati dal Governo nei termini anzidetti, comunicando entro i successivi quindici giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze il documentato rispetto delle condizioni contenute nelle lettere da a) ad h) del comma 1.

Nell'ipotesi che le regioni non adeguino il loro ordinamento, il Governo provvede attraverso le seguenti misure:

- 1) a decorrere dall'anno 2013, non si procede all'erogazione di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
- 2) alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione;
- 3) qualora al momento dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, la regione non abbia provveduto ad adeguare il proprio Statuto mediante la riduzione del numero dei consiglieri secondo il parametro di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del

decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.148 del 2011, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, da detto parametro.

Costituiscono condizioni alle quali le regioni devono adeguare il proprio ordinamento e per le quali in caso di mancata ottemperanza il Governo procede nei termini descritti:

- a) aver applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere a), b), d), e), f) dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
- b) aver definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali in misura non superiore all'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa individuata come tale dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione e dell'economia e delle finanze;
- c) aver introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti a qualsiasi titolo previsti per i titolari della carica di presidente della regione, di presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale prevedendo in caso di cumulo potenziale l'obbligo di opzione per una sola di essi;
- d) aver previsto per i consiglieri regionali la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti con l'esclusione di qualsiasi emolumento anche a titolo di rimborso spese;
- e) aver disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo nel territorio regionale mediante dichiarazione all'inizio ed alla fine del mandato da pubblicare sul sito internet della regione indicando i dati di reddito e patrimoniali (beni immobili, mobili registrati, partecipazioni in società, titoli obbligazionari e di Stato) stabilendo sanzioni amministrative in caso di inottemperanza anche parziale;
- f) aver definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari escludendo in ogni caso contributi a gruppi composti da un solo consigliere salvo che risultino così composti già all'esito delle elezioni, nonché in favore di partiti o movimenti politici, secondo criteri omogenei determinati in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012 avendo quale parametro l'importo complessivo riconosciuto dalla regione più virtuosa, ridotto della metà;
- g) aver dato applicazione alle disposizioni previste dagli articoli 6 e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in tema di gratuità per la partecipazione ad organi collegiali, di riduzione del numero dei componenti degli organi delle società e di riduzione delle spese per studi, consulenze, sponsorizzazioni, autovetture e personale assunto con contratti a tempo determinato etc., nonché alle disposizioni di cui agli articoli 22, commi da 2 a 4, 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione del numero dei componenti di agenzie, enti ed organismi, di limite massimo dei compensi agli amministratori di società e di limite massimo della retribuzione ai dipendenti pubblici, nonché aver dato applicazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di società pubbliche, di riduzione dei canoni delle locazioni passive, delle spese per autovetture e di accorpamento e soppressione degli enti strumentali;
- h) aver istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone la pubblicità sul proprio sito istituzionale e rendendo disponibili tali dati, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei

conti, della Ragioneria generale dello Stato ed alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il comma 2 del presente articolo detta disposizioni cogenti in tema di trattamenti pensionistici o vitalizi previsti dalle regioni in favore dei presidenti di regione, di consigliere regionale o assessore stabilendo che fatti salvi i trattamenti in erogazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e fermi restando quelli per i quali la regione ne abbia disposto l'abolizione, i trattamenti pensionistici o i vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto le predette cariche possono essere corrisposti solo se i beneficiari a tale data abbiano compiuto sessantasei anni di età ed abbiano ricoperto dette cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Il comma 6 novella l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, per ciò che concerne le vigenti disposizioni in tema di piani sanitari di rientro del deficit delle regioni, prevedendo la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Consiglio dei Ministri in caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione, che non sia più necessariamente il presidente della regione stesso, al quale spettano i poteri previsti dalla legge sino all'elezione del nuovo presidente o alla cessazione della causa di impedimento.

Il comma 7 prevede che in caso di scioglimento anticipato di un Consiglio regionale, così come già la legge dispone in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il versamento delle quote annuali previste per i rimborsi delle spese elettorali sostenute sia interrotto.

### **ART. 3**

L'articolo 3 introduce una serie di disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli enti locali, nonché strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio.

#### **- Comma 1**

La prima modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), **lettera a)**, riguarda l'introduzione dell'articolo 41-bis. In particolare viene previsto che gli enti locali, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, disciplinino le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Tale dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente concerne: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute.

Gli enti locali dovranno prevedere sanzioni amministrative in caso di mancata o parziale ottemperanza a quanto sopra descritto.

Una seconda modifica, **lettera b)**, riguarda l'articolo 49, con la previsione di un ampliamento dei casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi. Si stabilisce, infatti, l'obbligatorietà della richiesta non solo – come finora previsto – per le delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata ma in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. La norma stabilisce,

altresì, che il Consiglio o la Giunta motivino adeguatamente nel caso in cui non intendano conformarsi al parere.

Una terza modifica, prevista al **comma 1, lettera c)**, introduce un meccanismo di tutela nei confronti dei responsabili finanziari degli enti locali i quali, nell'esplicare la loro attività, possono risentire di condizionamenti esterni dai quali può dipendere la permanenza del loro rapporto di lavoro. Con la novella all'articolo 109 Tuel, si prevede che la revoca del loro incarico venga sottoposta, a tutela della garanzia funzionale, al parere del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **lettera d)** riscrive il sistema dei controlli interni riproponendo, in gran parte, norme già approvate dalla Camera dei deputati in occasione dell'esame della cosiddetta "Carta delle Autonomie" (C.3118). L'intervento riguarda in particolare:

✓ la riscrittura dell'articolo 147 del Tuel (*Tipologia dei controlli interni*). In particolare, al comma 2 dell'articolo 147, viene soppressa la disposizione che prevede, tra i compiti di controllo degli enti locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale; al medesimo comma viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno) mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi [lettera c)]. Si prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente [lettera d)]. Si prevede infine la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente [lettera e)]. Il comma 3 del novellato articolo 147 precisa che le disposizioni contenute nelle lettere d), ed e) del comma 2 si applichino solo ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il comma 4 stabilisce, infine, che all'organizzazione dei controlli interni partecipino il segretario, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite;

✓ la disciplina del *controllo di regolarità amministrativa e contabile* (articolo 147-bis Tuel). Tale forma di controllo viene assicurata nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitata attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il comma 1 dell'articolo 147-bis stabilisce inoltre che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il comma 2 prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. La norma prevede, altresì, che siano soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il comma 3 stabilisce che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;

✓ la disciplina del *controllo strategico* (articolo 147-ter Tuel). Si prevede che, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. Il comma 2 stabilisce che l'unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione

di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità, in base a quanto previsto dallo Statuto;

✓ la disciplina dei *controlli sulle società partecipate* (articolo 147-*quater* Tuel). Si prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili. A tale fine l'amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Si prevede inoltre, al comma 3, che sulla base di dette informazioni, l'ente locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Il comma 4 prevede, infine, che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica;

✓ la disciplina del *controllo sugli equilibri finanziari* (articolo 147-*quinquies* Tuel) che è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione. La norma prevede, inoltre, il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale tipologia di controllo è disciplinata nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri finanziari postula anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Con la **lettera e)** viene disciplinato in modo specifico il controllo della Corte dei conti sugli enti locali mediante novella all'articolo 148 Tuel che reca un generale rinvio al controllo sulla gestione degli enti locali di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

Si stabilisce che, le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale. Per tali controlli, la Corte dei conti può avvalersi sulla base di intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo dell'ente, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.

Con la **lettera f)** si introduce una modifica all'articolo 153 del Tuel che rafforza il ruolo del responsabile finanziario di tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione nel rispetto dell'ordinamento, dei principi di contabilità e degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato.

Con la **lettera g)** si stabilisce che la metà della quota minima del Fondo di riserva va destinata alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi all'amministrazione.

Si prevede, altresì, un aumento della quota minima del Fondo di riserva allo 0,45 delle spese correnti inizialmente previste in bilancio nel caso in cui l'ente si trovi a non aver rimborsato eventuali anticipazioni di tesoreria o a non aver ricostituito la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Alla **lettera h)** si stabilisce un divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per quegli enti locali che avendo fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria non hanno ancora proceduto al relativo rimborso. Analogo divieto opera per l'ente che non abbia ricostituito utilizzi in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione.

Alla **lettera i)** si prevede una maggiore responsabilizzazione degli organi di governo per l'effettuazione di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. La norma mira, infatti, a ricondurre al sistema di bilancio le spese effettuate con procedure non tipiche in considerazione dell'urgenza di realizzare gli interventi eccezionali ed imprevedibili. Il provvedimento di riconoscimento della spesa è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Alla **lettera l)** si stabilisce che la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento fa scattare la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel, procedura che può portare fino allo scioglimento dell'ente.

Alla **lettera m)** si prevede – attraverso la novella all'articolo 234 del Tuel – che negli enti con popolazione superiore a 60 mila abitanti, il componente del collegio dei revisori, con funzioni di presidente, sia designato dal Prefetto tra i magistrati contabili e tra funzionari dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò nell'ottica di una maggiore efficacia e terzietà del sistema di controllo.

La **lettera n)** novella l'articolo 236, comma 2, del Tuel, relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, espungendo dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo, soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

La **lettera o)** novella l'articolo 239 del Tuel, che reca la disciplina delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario.

In particolare, rispetto alla normativa vigente, viene esteso l'ambito di espressione dei pareri - oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina – anche ad altre specifiche materie.

Viene, poi, chiarito che nei pareri dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è, altresì, tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

Con la **lettera p)**, nel ribadire quali siano gli enti da considerare deficitari, si semplifica e snellisce – con novella all'articolo 242 del Tuel – il procedimento per l'adozione dei parametri di riferimento, rimandandoli ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Con la **lettera q)**, si introduce - con novella all'articolo 243 del Tuel - una nuova limitazione gestionale a carico degli enti deficitari, finalizzata a contenere le spese di personale delle società partecipate cui sono affidati i servizi locali che hanno un peso notevole nei bilanci degli enti.

Alla **lettera r)** si introduce una serie di misure che, nel quadro generale di crisi della finanza pubblica e delle misure di contenimento adottate, sono finalizzate ad evitare situazioni di crisi che possano alterare l'ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini ed in qualche caso il regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.

Viene introdotta, infatti, in aggiunta agli enti strutturalmente deficitari e agli enti in stato di dissesto finanziario, una terza fattispecie, di enti per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, per i quali viene prevista una apposita procedura di riequilibrio pluriennale, della durata massima di cinque anni.

Vengono inseriti, dopo l'articolo 243 del Tuel, tre nuovi articoli: il primo, il 243-*bis*, riferito alla disciplina generale della nuova procedura di riequilibrio pluriennale, il secondo, il 243-*ter*, relativo all'istituzione di un apposito Fondo di rotazione e il terzo, il 243-*quater*, concernente le modalità di approvazione del piano di riequilibrio e di controllo della relativa attuazione.

Gli enti locali che possono ricorrere alla nuova procedura sono stati individuati nei comuni e nelle province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli articoli 193 e 194 del citato testo unico, tra cui l'eventuale rateizzazione triennale previste.

Il ricorso alla nuova procedura è del tutto facoltativo e intende concretizzare un ulteriore strumento ordinamentale offerto al sistema delle autonomie a sostegno delle politiche autonome di risanamento. Esso deve essere deliberato dal consiglio dell'ente con formale deliberazione, da trasmettere entro 5 giorni alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

La nuova procedura consiste nella predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di cinque anni, compreso quello in corso con preliminare individuazione e quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e l'indicazione degli obiettivi e degli importi previsti in ciascuno degli anni del periodo di durata del piano per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e per finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Diversamente da quanto già consentito dagli articoli 193 e 194 del Tuel, che prevedono la possibilità ripianare il disavanzo di amministrazione accertato e di finanziare debiti fuori bilancio riconosciuti mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, compreso quello in corso, agli enti che si trovino nelle predette condizioni di squilibrio finanziario viene, quindi, data possibilità di disporre di un più ampio periodo di rateizzazione, con la condizione di sottoporre il piano di riequilibrio ad una preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché ad un rigoroso e continuativo controllo dello stato di attuazione del piano di riequilibrio approvato.

Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Per agevolare la predisposizione del piano di riequilibrio sono state anche individuate ulteriori misure, quali la possibilità di deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali nella misura massima prevista, anche in deroga ad eventuali limitazioni previste dalla normativa vigente, l'obbligo di assicurare determinati gradi di copertura dei costi di alcuni servizi (servizi a domanda individuale, servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio acquedotto) e la possibilità di assumere mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio relativi a spese di investimento in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla normativa vigente.

In ordine alle misure volte alla riduzione della spesa è stato previsto l'obbligo di effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi annuali di razionalizzazione della stessa, nonché della verifica dei costi di tutti i servizi erogati e della situazione degli organismi partecipati, con adeguata relativa valutazione delle misure da adottare.

A fronte delle possibilità di maggiore rateizzazione delle passività concesse agli enti, è stata prevista una parziale limitazione dell'autonomia degli stessi, con l'assoggettamento degli enti agli stessi controlli in materia di dotazioni organiche e assunzioni di personale e di verifica del grado di copertura di alcuni servizi, previsti per gli enti strutturalmente deficitari e per gli enti dissestati, dagli articoli 243, commi 1 e 2 del Tuel.

Inoltre, al fine di assicurare la rigorosa attuazione delle misure di riequilibrio adottate dall'ente, è stato previsto un monitoraggio a cadenza semestrale, con trasmissione al Ministero dell'interno e alla sezione regionale della Corte dei conti, di apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e di raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati.

La procedura di approvazione del piano prevede una preliminare istruttoria dello stesso da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Inoltre, al fine di supportare la predetta attività istruttoria, è stata prevista la possibilità di avvalersi di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale particolarmente esperte nella materia, da collocare in posizione di comando o distacco senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine fissato, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano, nonché il mancato raggiungimento del riequilibrio pluriennale al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

A sostegno degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per assicurare la stabilità finanziaria degli stessi, è stata prevista la possibilità di concedere anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione, istituito con il successivo articolo 243-ter denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"

L'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa, saranno determinata con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto dei seguenti criteri:

- a) importo contenuto nel limite massimo di euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo;
- b) valutazione dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

L'articolo 243-bis, comma 9, prevede, in caso di accesso al Fondo di rotazione, ulteriori misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio riferite principalmente alla riduzione delle spese di personale, di prestazione di servizi, delle spese per trasferimenti e del blocco dell'indebitamento.

Con la **lettera s)**, si stabilisce - mediante novella all'articolo 248 Tuel - che qualora la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili per un periodo fino a dieci anni, in relazione alla gravità accertata.

#### - **Comma 2**

La disposizione, stabilisce l'obbligo per i comuni di definire e rendere operativi i controlli (regolarità amm.va e cont., strategico, sulle società partecipate, sugli equilibri finanziari) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo in caso di inadempimento l'attivazione, previa diffida da parte del Prefetto, della procedura di scioglimento ex articolo 141 del Tuel.

- **Commi 3 e 4**

Si stabilisce che i revisori scelti dal Prefetto tra gli appartenenti ai ruoli della Corte dei conti, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, posseggano requisiti professionali adeguati, requisiti che saranno definiti con un decreto interministeriale Interno-Economia e Finanze. Il nuovo sistema si applicherà a decorrere al primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di adozione del decreto interministeriale.

- **Comma 5**

La disposizione chiarisce che la condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

- **Comma 6**

Si prevede che le gestioni commissariali disposte a seguito della omessa deliberazione del dissesto, sulla base della disciplina recata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, conservino i loro effetti per un periodo di almeno 12 mesi, fino ad un massimo di 15.

Ciò per assicurare alla gestione commissariale un periodo di tempo sufficientemente congruo per l'adozione delle misure di risanamento e di ripristino delle condizioni di funzionamento complessivo dell'ente.

- **Comma 7**

Viene precisato che la Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

#### **ART. 4**

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario" nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.

Il Fondo prevede una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione è, poi, incrementata della somma di 500 milioni di euro, destinata esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **ART. 5**

Con l'articolo 5 si prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, agli enti locali che chiedono di accedere alla suddetta procedura può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del presente decreto da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## **ART. 6**

In armonia con gli interventi normativi più recenti in materia di *spending review*, viene prevista la definizione, da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, individuando nelle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i soggetti deputati ad effettuare i controlli in base alle metodologie suddette, anche sulla base degli esiti dell'attività ispettiva svolta, per conto del Commissario per la revisione della spesa, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato.

Viene inoltre previsto che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti riferisca al Parlamento sulla base degli esiti dei controlli effettuati.

Si tratta di verifiche svolte su due distinti livelli: una su base regionale da parte delle Sezioni regionali di controllo che accertano le criticità gestionali, vigilando sull'attuazione delle misure correttive, in funzione di ausiliarità con le amministrazioni interessate; l'altra su base nazionale con misura di referto al Parlamento allo scopo di valutare la complessiva azione di razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali.

Il comma 4 introduce una disposizione di raccordo, in funzione nomofilattica, tra la Sezione delle autonomie della Corte dei conti alla luce delle nuove attribuzioni di cui al presente decreto e le Sezioni riunite della Corte medesima.

## **ART. 7**

Si tratta di una disposizione di carattere organizzativo, introdotta in via d'urgenza con lo strumento legislativo in luogo di quello ordinario rimesso propriamente all'autonomia organizzativa della Corte dei conti, al fine di rendere prontamente ed in modo efficiente operanti le nuove disposizioni in materia di controllo.

## **ART. 8**

Il comma 1 introduce una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale o del Fondo perequativo, come prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali.

In particolare, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo deve intendersi riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Qualora l'ente inadempiente non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio alla data di comunicazione dell'inadempienza, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

Il comma 2 prevede uno slittamento dei termini per l'adozione da parte del Ministero dell'interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 3 prevede che, per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno. La norma prevede, quindi, che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

**ART. 9**

Con decreto del Ministro dell'interno 20 giugno 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

Conseguentemente, con il comma 1 della norma in commento si differisce, fissandolo al 30 novembre 2012, il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, attualmente stabilito al 30 settembre 2012.

Il comma 2 interviene in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT) al fine di risolvere, a decorrere dalle formalità eseguite a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, talune problematiche sorte a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce espressamente che *“la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti”*.

Le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei rispettivi Statuti hanno scelto di continuare ad applicare, per tale tipologia di atti, l'imposta fissa e ciò ha determinato, dato il particolare meccanismo di destinazione del gettito previsto dalle norme, che le società di leasing e di noleggio hanno immatricolato i propri autoveicoli presso i PRA di quelle province per beneficiare di tariffe molto agevolate.

Tale comportamento ha determinato un notevole spostamento del gettito del tributo in favore delle suddette autonomie speciali in danno di altre province (in particolare, Roma), creando per questi ultimi enti difficoltà finanziarie non indifferenti, già a partire dall'anno 2011.

Per porre rimedio si stabilisce:

- con la lettera a), la destinazione del gettito del tributo alla provincia dove il soggetto che richiede la formalità ha la propria sede legale o la residenza, ponendo fine alla situazione attuale che consente di richiedere le formalità di iscrizione presso i PRA delle province che applicano tariffe più vantaggiose, mantenendo la propria sede legale sul territorio di un'altra provincia;
- con la lettera b) in accordo con le modifiche appena descritte, si completa il meccanismo di destinazione dell'imposta attribuendone il gettito alla provincia competente.

Con il comma 3 si dettano disposizioni in tema di Imposta municipale propria (IMU). In particolare:

- con la lettera a), in considerazione del citato differimento al 31 ottobre 2012 del termine entro cui gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per il 2012, e per evitare dubbi interpretativi, si allinea a detto termine quello cui i Comuni possono modificare, o approvare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;
- con la lettera b) si proroga al 30 novembre il termine di presentazione della dichiarazione IMU per il solo anno 2012, termine è attualmente fissato al 30 settembre 2012.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha stabilito che a decorrere dal 31 dicembre 2012 la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Attese le difficoltà operative ed organizzative dei comuni, si impone un complessivo riordino della materia. Con la disposizione di cui al comma 4, nelle more di tale riordino, si prevede il differimento del predetto termine, precludendo, nel contempo, che si proceda a nuovi affidamenti, assicurando, comunque, la proroga dei contratti in essere fino alla nuova scadenza.

La disposizione di cui al comma 5 persegue lo scopo di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ottimale gestione dell'attività amministrativa finalizzata all'erogazione delle quote del 5 per mille dell'I.R.P.E.F. disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997.

In particolare, la disposizione in esame consente al Ministero di stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso all'Agenzia delle entrate risulta la soluzione più efficiente ed efficace, tenuto conto: a) dell'elevato numero di soggetti e organismi (oltre ventimila) le cui posizioni devono essere esaminate al fine di emettere mandati di pagamento individuali, b) della particolare expertise anche tecnologica di cui l'Agenzia dispone e di cui il Ministero può proficuamente avvalersi ai fini del perseguimento di uno scopo di evidente utilità sociale.

Dall'introduzione dell'emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con il comma 6, il Governo, prendendo atto dei rilievi formulati dalla Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere depositato in data 4 ottobre 2012 sullo schema di regolamento ministeriale relativo all'applicazione *dell'esenzione dall'IMU* per gli immobili utilizzati con modalità non commerciali (per il caso di utilizzazione mista "indistinta"), ha ritenuto di intervenire integrando la norma primaria, nel punto in cui autorizza l'intervento regolamentare, ampliandolo nel senso di poter definire non solo le modalità, le procedure della dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini del rapporto proporzionale, ma anche i requisiti, sia generali che di settore, per poter *qualificare* come svolte con modalità non commerciali le attività di vario tipo (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive).

Pertanto, colmando il requisito della autorizzazione, da parte della norma di legge, del potere regolamentare per poter specificare, come è corretto, con atto secondario, le diverse situazioni verificabili nella pratica, entro poche settimane e certamente in tempo per il periodo annuale di imposta che decorre dal 1° gennaio 2013, il quadro regolatorio in materia, sia primario che secondario, sarà completamente definito, con l'effetto di pieno adeguamento al diritto comunitario e con la determinazione delle situazioni assoggettabili alla imposta in questione.

## **ART. 10**

Nell'ambito della manovra volta al coordinamento della finanza pubblica e della riduzione della spesa, l'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ed ha disposto la successione a titolo universale del Ministero dell'interno con il relativo trasferimento dei beni strumentali e delle risorse umane.

Tale intervento soppressivo, tuttavia, nulla ha disposto esplicitamente in merito alla Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al fine di una migliore razionalizzazione della spesa pubblica, attesa la necessità di porre in essere una riduzione dei flussi di spesa ed una riorganizzazione delle attività diretta ad una efficiente erogazione dei servizi ed alla realizzazione di economie di bilancio, con la disposizione di cui all'articolo 10 viene prevista la soppressione della Scuola e la successione a titolo universale del Ministero dell'interno, con conseguente trasferimento delle relative risorse al Ministero medesimo, nella considerazione che i compiti della predetta Scuola possono essere compiutamente svolti dalla suddetta Amministrazione, cui sono state assegnate dal predetto articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010 le funzioni già facenti capo all'ex Agenzia.

Per il transito del personale con contratto a tempo indeterminato, dalla Scuola al Ministero dell'interno, sono state, in sostanza, riprodotte le medesime disposizioni già previste per i dipendenti dell'ex Agenzia, con espresso rinvio alla tabella di comparazione approvata con il decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 31-*quater*, del citato decreto-legge n.78 del 2010.

Considerato, inoltre, che l'attività svolta dalla Scuola riveste fondamentale importanza per la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonché per lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, come per la soppressa Agenzia, è stata introdotta una norma transitoria che consente la prosecuzione dell'attività presso la sede e gli uffici già all'uopo utilizzati, fino al completamento del processo di riorganizzazione.

A tale fine, viene, demandato ad un apposito regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il compito di provvedere all'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo soppressive della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e di assicurare, altresì, il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Con il suddetto regolamento dovranno essere adottate le disposizioni necessarie a garantire l'esercizio delle complessive funzioni trasferite attraverso la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno e l'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato proveniente dalla soppressa Scuola e dall'ex Agenzia in una apposita sezione istituita nell'ambito dei ruoli del Ministero dell'interno. Tali inquadramenti di personale, pertanto, non gravano sul contingente numerico delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al fine di procedere alle significative modifiche conseguenti alla soppressione della SSPAL e alla predisposizione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione, con il presente articolo si rende indispensabile prevedere, altresì, un differimento del termine di cui all'articolo 23, comma 13-*novies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sino al 31 luglio 2013.

Infine, allo scopo di assicurare la necessaria attività di indirizzo e programmazione dei compiti già affidati all'ex Agenzia e alla Scuola, è stata prevista l'istituzione di un apposito Organo collegiale, il Consiglio direttivo dell'Albo nazionale, al quale partecipano anche le associazioni rappresentative degli enti locali.

Oltre alla gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Consiglio direttivo definisce e approva, in particolare, gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione.

Viene, quindi, espressamente disposto che per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio della Stato.

**ART. 11**

L'articolo 11 reca ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012, volte a favorire la massima celerità applicativa delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

In particolare:

1) i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare alcune funzioni (ad esempio, gli atti di pianificazione edilizia) ai Sindaci e ai Presidenti delle Province del "cratere". Nell'atto di delega devono individuare le norme statali e regionali derogabili;

2) i privati per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione mediante utilizzo delle risorse pubbliche (contributi) non dovranno ricorrere a gara secondo le procedure di cui all'articolo 32 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006). Resta, comunque, fermo il vincolo di rispondenza a criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

3) i fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici sono prioritariamente destinati alla ricostruzione di scuole anche in sedi nuove o diverse se così previsto dalla vigente programmazione della rete scolastica.

4) previsione di norme più stringenti per assicurare l'efficacia dei controlli antimafia relativamente agli interventi di ricostruzione anche nell'ambito dei subcontratti, anche attraverso l'individuazione di ulteriori settori (individuati, per ogni singola regione, con ordinanza del Presidente Commissario delegato) da inserire tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

5) disapplicazione delle sanzioni per i comuni del cratere che non rispettano il patto di stabilità interno 2011 (per effetto di tale esclusione non opererà dunque la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari al 3 per cento delle entrate correnti).

6) al fine di una migliore individuazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 e favorirne, conseguentemente, la massima celerità applicativa viene stabilito che le disposizioni di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione sono quelle contenute nel Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati. Il suddetto Protocollo d'intesa definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. individua le singole tipologie di intervento e i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati.

Comma 2: disapplicazione per gli anni 2012 e 2013 del decreto-legge n. 95 del 2012, nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle sole disposizioni in materia di spending review di cui al comma 6 dell'articolo 16 del medesimo decreto. Si chiarisce, inoltre, che gli effetti finanziari derivanti da tale disapplicazione sono distribuiti in corrispondente misura tra i restanti comuni.

La disposizione di cui al comma 3 modifica in parte la previsione dell'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale ha delineato un sistema di misure di sostegno in favore del reddito per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa degli eventi sismici. In particolare, la disposizione in oggetto prevede che la particolare 'indennità' riconosciuta

ai lavoratori subordinati già contemplati dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 sia definita anche secondo le forme e con le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Si prevede poi, in relazione all'indennità *una tantum* riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, che i relativi requisiti non siano quelli di cui all'articolo 19, comma 2, del richiamato decreto-legge n.185 del 2008, ma vengano definiti con il decreto di cui al comma 3.

La disposizione di cui al comma 4 è volta ad avvantaggiare i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo attraverso una deroga *in melius* (di carattere temporaneo, per un periodo pari a un triennio a decorrere dal 22 maggio 2012) in ordine alla possibilità di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata. In particolare, si consentirebbe ai soggetti di cui sopra di poter accedere alle anticipazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 7, lettera a) (per il caso di acquisto della prima casa e per particolari interventi edilizi) e lettera c) (per il caso di 'ulteriori esigenze'), anche a prescindere dal possesso del requisito degli otto anni di iscrizione alla singola forma pensionistica complementare.

La disposizione è finalizzata a consentire ai soggetti residenti nelle aree colpite dal recente sisma di rendere disponibili risorse finanziarie di importo apprezzabile al fine di alleviare le difficoltà individuali e di rilanciare la domanda economica nel suo complesso.

Vengono poi dettate specifiche disposizioni per la ripresa delle riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno e 24 agosto 2012, nonché dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, distinguendo tra diverse ipotesi:

- a) i sostituti d'imposta di cui al predetto decreto ministeriale che non hanno adempiuti agli obblighi di riversamento delle ritenute su i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate, ovvero che non hanno adempiuto all'effettuazione e al riversamento delle stesse devono regolarizzare gli adempimenti e i versamenti entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, operando le trattenute sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio;
- b) i contribuenti del "cratere" devono effettuare i pagamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi dalle citate norme entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi;

Per il pagamento dello stock di tributi e contributi sospesi e degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, in aggiunta ai predetti contributi possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia dello Stato per far fronte ai predetti versamenti. La procedura sarà analoga a quella già prevista per i contributi per la ricostruzione. Significativa novità è quella che i contribuenti dovranno restituire il prestito con accollo degli interessi allo Stato.

In caso di mancata restituzione alle banche dei capitali da queste erogate i dati dei contribuenti inadempienti vengono trasmessi ad Agenzia entrate per la iscrizione a ruolo di riscossione.

Per accedere ai suddetti finanziamenti i titolari di reddito di impresa dovranno presentare ai soggetti finanziatori una autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione e la circostanza che i danni subiti in occasione del sisma, come

comprovati dalle perizie, sono stati di entità tale da condizionare ancora la ripresa piena dell'attività di impresa.

Lo Stato riconosce gli interessi e le spese strettamente necessarie alle gestioni dei finanziamenti alle banche attraverso credito d'imposta che può anche essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

La quota capitale dovrà essere restituita alle banche a decorrere dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.